

TI_GERICHTE 34.2023.4 vom 20. Juni 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2023.4

FR: TI_GERICHTE 34.2023.4 du 20 juin 2023

IT: TI_GERICHTE 34.2023.4 del 20 giugno 2023

Volltext

Incarto n.34.2023.4

RG/sc

Lugano

20 giugno 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 7/8 febbraio 2023 dalla Pretura di _____ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1. AT 1

2. AT 2

a

1. CV 1

2. CV 2

conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della

previdenza professionale in caso di divorzio, la causa di divorzio essendo in casu stata promossa il 9 aprile 2018 (cfr. I).

Per l'art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Giusta l'art. 122 CC dies ad quem per il riparto è come per altro precisato dal Pretore al momento del promovimento della procedura di divorzio, nel caso concreto, come accennato, il 9 aprile 2018.

L'art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP procede d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell'8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo d'applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.4

2.4.1 Dalle dichiarazioni di parte e dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio (23 giugno 1995) AT 1 disponeva di una prestazione di libero passaggio di fr. 10'813 presso l'_____ (gestito da _____) (cfr. attestati _____ sub II-2 e II-8). In seguito, da agosto 1995 a fine febbraio 2000, è

stato assicurato (con trasferimento di fr. 11'197.25, cfr. XII-4) al AT 2) che a sua volta nell'aprile 2000 ha trasferito una prestazione d'uscita di fr. 46'014 all'_____ (cfr. XXIV), dove nel gennaio 2003 rispettivamente nel giugno 2011 ha effettuato due prelievi per il finanziamento dell'abitazione di complessivi fr. 195'200 (cfr. VIII/3-9, XXIV). Questi prelievi risultano essere stati rimborsati nel gennaio 2020 (cfr. XII, XII/4), ossia successivamente alla data determinate per il riparto (9 aprile 2018, cfr. infra consid. 2.4.2). Nel luglio 2013 l'_____ ha trasferito la prestazione d'uscita di fr. 139'599.90 (cfr. XXIV) all'_____ (gestito da _____) che nell'agosto 2017 ha versato l'importo di fr. 229'992.20 alla _____ (_____) (cfr. attestazione 9 agosto 2017 sub II-2), dove alla data del riparto l'ex marito disponeva di una prestazione d'uscita di fr. 239'165.20 (cfr. attestazione 25 giugno 2019 sub II-9). Nel maggio 2018 l'intero avere previdenziale di spettanza di AT 1 (fr. 239'909.90) è stato trasferito ad _____ (cfr. VII-1) che a sua volta nel gennaio 2019 ha versato l'avere di fr. 244'132.95 a _____ (cfr. II-5). Da ultimo, nell'agosto 2019 la prestazione d'uscita di fr. 256'478.85 presente presso _____ è stata versata al AT 2 dove l'ex marito risulta attualmente assicurato e dispone di una prestazione divisibile di fr. 551'188.25 (valuta 11 maggio 2023) (cfr. XXIII).

2.4.2 Se i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione ad uso proprio è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).

Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell'abitazione primaria ■ e per i quali sussiste ancora, come nella fattispecie in esame (il rimborso essendo avvenuto solamente nel gennaio 2020), l'obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) ■ non perdono infatti la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, n. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

L'art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all'avere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelievo.

Conformemente al summenzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP UFASn. 143 del 16 novembre 2016 (p. 6), posto un avere al momento del matrimonio di fr. 10'813 rispettivamente di fr. 14'549.06 (tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del primo prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il primo prelievo di fr. 85'000 operato il 17 gennaio 2003 di cui fr. 70'450.94 (85'000 ■ 14'549.06) acquisiti durante il matrimonio e considerato anche il secondo prelievo del 3 giugno 2011 di fr. 110'000 accumulati successivamente alla data del matrimonio, tenuto conto di un capitale previdenziale di fr. 239'165.20 al momento del divorzio, l'importo accumulato da AT 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso va cifrato in fr. 419'616.15 (239'165.20 + 70'450.94 + 110'000).

2.5 L'istruttoria di causa ha permesso di appurare che CV 1, già assicurata presso la _____ sino a giugno 1998 e detentrica, al momento del matrimonio (23 giugno 1995) di una prestazione di libero passaggio di fr. 9'200 (cfr. XII-1, XV), al momento del riparto (9 aprile 2018) disponeva di una prestazione d'uscita di fr. 27'793.20 presso la CV 2 (cfr. XV), dove è assicurata a far tempo da gennaio 2015 e dove nel giugno 2011 e nel febbraio 2015 erano stati trasferiti gli averi precedentemente accumulati di fr. 17'425.60 da parte di _____ (cfr. II-7, II-10) rispettivamente di fr. 18'679.35 da parte di _____ (cfr. II-7).

Considerati ex art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.3) gli interessi maturati sull'aver presente alla data del matrimonio (fr. 9'200) sino al promovimento della causa di divorzio in ragione di fr. 7'560.75 calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale giusta gli artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) l'aver soggetto a divisione accumulato da CV 1 deve essere cifrato in fr. 11'032.45 (27'793.20 - 9'200 - 7'560.75).

2.6 Sulla scorta delle considerazioni che precedono e richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a CV 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 204'291.85 ([419'616.15 - 11'032.45] : 2).

2.7 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'aver cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

Pertanto, l'importo di fr. 204'291.85 dovrà essere trasferito da parte del AT 2a favore di CV 1 presso la CV 2. Dovranno altresì essere corrisposti gli interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su suddetto importo a far tempo dal 9 aprile 2018 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell'8 aprile 2003, B 113/02 dell'8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STF B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.8 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L'aver di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 419'616.15.

2.- L'aver di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 11'032.45.

3.- È fatto ordine al AT 2 di versare a favore di CV 1, presso la CV 2, l'importo di fr. 204'291.85 oltre interessi compensativi dal 9 aprile 2018.

4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente

giudice Raffaele Guffi

Il segretario di Camera

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.